

REGOLAMENTO

Aggiornato con le modificazioni approvate dall'Assemblea dei
Membri effettivi il 19 dicembre 2019

I. ELEZIONI

Art. 1

L'elezione del Presidente e del Vicepresidente, affinché le cariche siano ricoperte da Membri di Classi diverse, avviene, se necessario, in tempi distinti, dapprima provvedendosi a eleggere il Presidente.

Art. 2

Le elezioni a tutte le cariche e uffici dell'Istituto diversi dagli organi direttivi si fanno in Assemblea con il voto della maggioranza degli aventi diritto presenti.

Art. 3

Allo scrutinio dei voti in ogni tipo di elezione si procede sempre in Assemblea. I Membri effettivi eleggono al proprio interno gli scrutatori.

Art. 4

Per l'elezione a Membro effettivo residente e a Socio corrispondente residente è necessaria la residenza o la dimora abituale o la sede di attività in Lombardia. I Soci corrispondenti non residenti sono scelti tra gli studiosi italiani che non hanno la residenza in Lombardia; i Membri stranieri sono scelti tra gli studiosi di nazionalità diversa dalla italiana che non hanno la residenza in Lombardia.

Art. 5

Il Comitato di Presidenza accerta quando si siano verificati la perdita o l'acquisto dei requisiti di cui all'art. 4 e delibera i relativi trasferimenti di categoria stabiliti nei suddetti articoli. La deliberazione di trasferimento è

Regolamento

annunciata in Assemblea ed è comunicata alla residenza dell'interessato. Nel termine di trenta giorni dalla notizia della deliberazione l'interessato può domandare che si pronunci in via definitiva l'Assemblea.

Art. 6

Per l'eventuale elezione di Membri effettivi residenti in soprannumero, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Presidente accerta i casi in cui la condizione prevista dal suddetto articolo si è verificata e avanti il mese di aprile convoca i Membri effettivi residenti della Classe interessata in riunione separata. La Classe delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7

La dichiarazione di decadenza è fatta dall'Assemblea previa relazione del Comitato di Presidenza. Il Socio interessato può presentare controdeduzioni e, a sua richiesta, deve essere ascoltato.

Art. 8

I Membri effettivi, i Soci corrispondenti e i Membri stranieri sono ripartiti negli elenchi dell'Istituto secondo l'anzianità delle rispettive nomine. Nel caso di nomine avvenute nello stesso giorno è data la precedenza a chi ha avuto più voti e a parità di voti al più anziano di età.

II. ADUNANZE E ASSEMBLEE

Art. 9

Nelle Assemblee e nelle Adunanze sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.

Art. 10

Alla fine dell'Anno Accademico il Comitato di Presidenza predispone il calendario delle Adunanze ordinarie dell'anno successivo. Il calendario è approvato in Adunanza.

Art. 11

Le Adunanze ordinarie si svolgono di regola a non meno di due settimane di intervallo. Le Assemblee e le Adunanze straordinarie sono indette dal

Regolamento

Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno cinque dei Membri effettivi residenti. Nei mesi di agosto e settembre le Adunanze ordinarie sono sospese.

Art. 12

Il Presidente forma l'ordine del giorno di ciascuna Assemblea e Adunanza con l'elenco delle note e memorie che verranno lette e discusse e degli argomenti da trattare e ne dà tempestivamente notizia a tutti i Membri e Soci con l'avviso di convocazione. Il Presidente è tenuto a porre all'ordine del giorno le note e le memorie per cui gli sia stata fatta richiesta da un quinto dei Membri effettivi residenti.

Art. 13

In apertura d'Adunanza i Membri e Soci dell'Istituto che vi partecipano firmano il registro delle presenze. Per ciascuna Adunanza a ogni Membro effettivo residente può essere corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita anno per anno dal bilancio preventivo.

Art. 14

Nell'Adunanza il Presidente regola i tempi e i modi della presentazione delle note e memorie e della discussione. Può autorizzare studiosi che non facciano parte dell'Istituto a leggere i loro contributi, quando ne sia stata fatta presentazione da un Membro o Socio. L'Adunanza è pubblica salvo diversa deliberazione del Presidente, sentito il parere dei Membri e Soci presenti.

Art. 15

L'autore di una nota approvata è tenuto a consegnare il testo definitivo entro 90 giorni dalla discussione. Qualora il presentatore non sia Membro o Socio dell'Istituto, il Segretario della Classe pertinente alla comunicazione è tenuto a curarne il rispetto dei tempi di consegna. La lingua ufficiale dell'Accademia è l'italiano. È ammesso ove necessario, l'impiego di altra lingua con sunto in lingua italiana.

Art. 16

L'Istituto promuove e patrocina convegni dedicati ad argomenti attinenti ai suoi fini istituzionali. Essendo al servizio della città e delle istituzioni culturali e universitarie, svolge attività di promozione della cultura affidandola a Membri e Soci, a studiosi ed esperti di alto profilo. Può esaminare, se richiesto, lavori inediti di carattere scientifico e nuovi reperti e dà parere sul loro valore. Può esprimere il suo giudizio su problemi riguardanti le scienze, le lettere e in

Regolamento

genere su argomenti culturali di interesse pubblico. Le deliberazioni si prendono in Adunanza previa l'eventuale nomina di commissioni referenti. Per la nomina di queste ultime, il Presidente ha facoltà di proporre i nomi dei commissari; la nomina dei componenti delle commissioni spetta, in ogni caso, all'Adunanza.

Art. 17

Le Assemblee sono convocate dal Presidente per l'adempimento di obblighi statuari quando egli lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di un quinto dei Membri effettivi residenti.

Art. 18

Sia nelle Assemblee sia nelle Adunanze non possono essere trattati argomenti che non siano nell'ordine del giorno inviato con la convocazione, pena l'invalidità delle deliberazioni che eventualmente ne scaturiscano.

Art. 19

I verbali delle Adunanze sono approvati dai corpi accademici che partecipano alle Adunanze cui si riferiscono; sono sottoscritti dal Presidente e da un Segretario; sono conservati nell'Archivio dell'Istituto, assieme agli allegati.

III. PUBBLICAZIONI E PREMI

Art. 20

Nei «Rendiconti» e nelle «Memorie» dell'Istituto sono inseriti i contributi dei componenti dell'Istituto o da loro presentati per la discussione nelle Adunanze plenarie del medesimo. Nelle due raccolte possono trovar posto anche i contributi di studiosi non appartenenti all'Istituto purché presentati da un Membro effettivo o da un Socio corrispondente o da un Membro straniero. Il giudizio sui contributi che meritano di essere inseriti nelle raccolte dell'Istituto è espresso nella stessa Adunanza in cui se ne discute.

Art. 21

Il Comitato di Presidenza all'inizio di ogni Anno Accademico predispose il prospetto degli oneri economici da sostenere nel corso dell'anno per la pubblicazione dei documenti e dei volumi dell'Istituto; nel corso dell'anno il Comitato di Presidenza ha facoltà di deliberare le variazioni e gli aggiornamenti che si rivelino necessari e opportuni. A questo scopo il Comitato di Presidenza

Regolamento

dovrà individuare, in sede di bilancio preventivo, la somma che verrà a gravare sul bilancio. Il Comitato di Presidenza inserisce nelle raccolte dell'Istituto tutte le note e memorie che nel corso dell'Anno Accademico sono state giudicate degne di pubblicazione. Il Membro effettivo o il Socio corrispondente che presenti una nota altrui per la pubblicazione è tenuto ad accompagnarla con il proprio giudizio scritto, da conservare agli atti dell'Istituto. Se i contributi approvati non possono tutti pubblicarsi nelle raccolte dell'anno, il Comitato inserisce i contributi presentati e discussi per primi, rinviando la pubblicazione degli altri nelle raccolte dell'anno successivo. Per ragioni speciali il Comitato può adottare criteri diversi da quello della priorità temporale della presentazione e discussione. Spetta al Comitato decidere ogni altra questione attinente alla pubblicazione delle raccolte dell'Istituto.

Art. 22

Agli autori dei contributi che si stampano nei «Rendiconti» e nelle «Memorie» potranno essere assegnati estratti gratuiti, in numero determinato dal Comitato di Presidenza.

Art. 23

A tutti i Membri e Soci dell'Istituto sono distribuiti gratuitamente gli «Atti Ufficiali – Parte Generale» e i «Rendiconti» della propria Classe. Ai Membri effettivi e ai Membri stranieri anche le memorie della propria Classe.

Art. 24

Le pubblicazioni ordinarie dell'Istituto sono inviate, a cura del Comitato di Presidenza, ad Accademie italiane e straniere e agli enti culturali con i quali l'Istituto pratica reciproco scambio.

Art. 25

La deliberazione di pubblicazioni speciali e straordinarie ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, come pure quelle relative a convegni da indirsi o patrocinarsi dall'Istituto quando comportino oneri finanziari per l'Istituto devono venire approvate dal Comitato di Presidenza e sono soggette alla ratifica dell'Assemblea in sede di approvazione del Consuntivo.

Art. 26

Le deliberazioni sugli oggetti previsti dagli artt. 28 e 29 dello Statuto sono prese dall'Assemblea. L'Istituto conferisce i premi da esso istituiti a mezzo di concorsi, se non è diversamente stabilito dal rispettivo regolamento. Qualora

Regolamento

ne sia richiesto l'Istituto può delegare propri rappresentanti a prendere parte a commissioni giudicatrici di concorsi banditi da altri enti o da altre commissioni istituite per scopi scientifici o culturali.

Art. 27

Se i premi o borse sono assegnati a mezzo di concorsi, i relativi bandi sono comunicati al pubblico a cura del Comitato di Presidenza.

Art. 28

Scaduti i termini per la presentazione delle domande e dei titoli, il Presidente sottopone al voto dell'Adunanza i nomi dei Membri e dei supplenti delle Commissioni giudicatrici. Possono essere commissari oltreché i Membri e i Soci dell'Istituto anche, in via eccezionale, studiosi non appartenenti a esso. Se le proposte del Presidente non sono accolte in prima votazione si procede a elezione. Con la stessa procedura si eleggono i rappresentanti dell'Istituto delegati a prendere parte a Commissioni di altri enti ai sensi dell'art. 26 di questo Regolamento.

Art. 29

Ciascuna Commissione giudicatrice tiene un processo verbale dei lavori e presenta una relazione con le proposte di assegnazione dei premi. Le deliberazioni relative all'assegnazione dei premi sono prese dall'Assemblea.

Art. 30

Durante i lavori delle Commissioni non è consentito ai concorrenti domandare la restituzione neanche temporanea dei titoli presentati. Terminati i lavori delle Commissioni i manoscritti e le pubblicazioni da esse prese in esame vengono conservati nell'Archivio dell'Istituto. Le relazioni delle Commissioni, sottoscritte dai commissari, si conservano nell'Archivio dell'Istituto. La proclamazione ufficiale dei vincitori è fatta nell'Adunanza solenne.

IV. BIBLIOTECA E ARCHIVIO

Art. 31

La Biblioteca dell'Istituto è affidata alle cure di due Conservatori eletti fra i Membri effettivi residenti uno della Classe di Scienze matematiche e naturali e l'altro della Classe di Scienze morali su proposta del Comitato di Presidenza; il Conservatore della Classe di Scienze morali è anche Conservatore

Regolamento

dell'Archivio dell'Istituto. I Conservatori eletti durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 32

L'Assemblea provvede alla elezione dei due Conservatori della Biblioteca. I Conservatori dirigono i servizi di Biblioteca e vigilano sul patrimonio librario. Le decisioni relative all'acquisto di libri devono essere approvate dal Comitato di Presidenza.

Art. 33

Nella Biblioteca dell'Istituto si accolgono pubblicazioni pervenute in dono e in cambio oltre a quelle acquistate. Le pubblicazioni sono registrate nell'inventario e, con apposita scheda, a seconda della loro natura, nel catalogo degli autori o nel catalogo delle riviste.

Art. 34

Ogni tre anni i Conservatori procedono a una ispezione sistematica della Biblioteca, dei cataloghi e dell'inventario per accertare lo stato del patrimonio librario dell'Istituto. Dell'accertamento riferiscono in sede di Adunanza.

Art. 35

La Biblioteca dell'Istituto è aperta, per la consultazione delle opere in essa raccolte, ai Membri, ai Soci e a tutti gli studiosi. La consultazione deve avvenire nei locali della Biblioteca negli orari prestabiliti e deve rispettare le seguenti disposizioni: a) la richiesta di consultazione di opere rare (incunaboli, opere del '500, '600, '700, '800) deve essere accompagnata da indicazione delle generalità del richiedente, del suo indirizzo e numero telefonico. L'opera è messa a disposizione dietro consegna di documento di identità che viene reso al momento della restituzione dell'opera; b) la riproduzione di incunaboli, di opere del '500 e del '600, di volumi con speciali rilegature e di manoscritti è ammessa solo con metodo del *microfilm* o scannerizzazione a spese del richiedente, purché lo consentano le condizioni di conservazione dell'opera.

Art. 36

Il prestito, consentito solo in casi eccezionali e con esclusione delle opere antiche o rare, avviene dietro ricevuta rilasciata dal richiedente ed è annotato in apposito registro. La durata del prestito è non superiore a un mese.

Regolamento

Art. 37

Chi non restituisce un'opera avuta in consultazione o in prestito, o la restituisce danneggiata, deve corrispondere all'Istituto il prezzo dell'opera a valori di mercato o il risarcimento del danno.

Art. 38

L'accesso ai documenti dell'Archivio dell'Istituto è consentito solo su autorizzazione del Conservatore della Classe di Scienze morali ed è disciplinato dal Regolamento dello Stato in materia di archivi pubblici.

V. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

Art. 39

Al Comitato di Presidenza spetta l'amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto nonché la gestione dei beni immobili e mobili che ne costituiscono il patrimonio. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, può chiedere chiarimenti in ordine alla gestione patrimoniale. Spettano in ogni caso all'Assemblea le deliberazioni relative alla acquisizione e alienazione di cespiti patrimoniali.

Art. 40

Su proposta del Comitato di Presidenza l'Assemblea può provvedere alla nomina di un amministratore incaricato della gestione del patrimonio ovvero di parti dello stesso specificamente determinate; l'Assemblea determina i compiti e gli oneri di competenza dell'amministratore.

Art. 41

L'elezione del Collegio dei Revisori dei conti è effettuata dall'Assemblea.

Art. 42

Tutte le entrate e tutte le spese di gestione relative alla attività dell'Istituto devono figurare negli specifici capitoli di bilancio istituiti dal Comitato di Presidenza sentito il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 43

Il bilancio di previsione deve essere redatto per aree gestionali con lo stesso schema con cui si redige il bilancio di esercizio in modo da rendere comparabili i dati.

Regolamento

Art. 44

Il bilancio di esercizio sarà redatto secondo le linee guida e gli schemi di bilancio di esercizio per gli enti non profit emanate dalla Agenzia per il terzo settore.

Art. 45

Il bilancio preventivo dell'anno entrante deve essere approvato dall'Assemblea entro la fine del mese di dicembre dell'esercizio che si chiude; il conto consuntivo dell'anno trascorso deve essere approvato dalla Assemblea riunita entro la fine del mese di aprile dell'esercizio appena iniziato. Con il bilancio preventivo il Comitato di Presidenza presenta una relazione in cui si evidenziano gli aspetti principali delle proposte di gestione inerenti al nuovo esercizio; con il conto consuntivo il Comitato di Presidenza presenta una relazione in cui espone la situazione della gestione economica e patrimoniale dell'esercizio che si chiude. Il Collegio dei Revisori presenta a sua volta le relazioni che gli competono.

Art. 46

Il bilancio preventivo e il rendiconto unitamente alle relazioni del Comitato di Presidenza, dei Revisori dei conti e ai verbali delle sedute del Comitato di Presidenza e dell'Assemblea in cui si è proceduto alla loro approvazione, sono trasmessi al Ministero competente per materia.

Art. 47

Il Presidente vigila sulla regolare riscossione dei crediti e sui versamenti a custodia del riscosso; provvede altresì ai pagamenti per le spese previste in bilancio nel rispetto dei limiti dei singoli capitoli. A fronte delle riscossioni sono rilasciate quietanze firmate. I pagamenti sono effettuati utilizzando bonifici e ricevute bancarie anche avvalendosi di procedure e/o strumenti telematici istituiti dagli istituti bancari di cui si serve l'Istituto.

Art. 48

In caso di urgenza o necessità il Presidente può disporre l'effettuazione di spese necessarie e improrogabili, purché nel rispetto dei limiti di bilancio, chiedendo la ratifica della decisione al Comitato di Presidenza nella prima seduta utile.

Regolamento

Art. 49

Le somme avanzate nelle assegnazioni dei premi istituiti dall'Istituto nonché le somme di proventi straordinari sono riversate a incremento della dotazione dei premi ovvero applicate ad altri scopi stabiliti dal Comitato di Presidenza e ratificati dall'Assemblea.

VI. PERSONALE

Art. 50

L'Istituto si avvale della collaborazione di unità di personale per l'espletamento delle sue funzioni amministrative; il Comitato di Presidenza determina periodicamente la dotazione di personale dell'Istituto assicurando, in ogni caso, la presenza di una unità di personale con funzioni di Cancelliere. Spetta all'Assemblea deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, quante e quali unità di personale debbano essere impiegate per il funzionamento dell'Istituto. Il Comitato di Presidenza determina le funzioni e il trattamento economico del personale necessario.

VII. NORME RELATIVE ALLE VOTAZIONI

Art. 51

Le votazioni che si tengono nelle Assemblee, nelle Adunanze e nelle riunioni separate delle Classi sono valide qualsiasi sia il numero degli aventi diritto presenti. La maggioranza è raggiunta quando il numero dei voti favorevoli supera di una unità, o frazione di unità, la metà del numero degli aventi diritto presenti. Al fine del calcolo per la determinazione della maggioranza si tiene conto anche delle eventuali astensioni, schede bianche e nulle. Le regole per il calcolo della maggioranza, in quanto applicabili, valgono anche per le votazioni degli organi collegiali dell'Istituto e delle commissioni. Nelle sole votazioni in seno al Comitato di Presidenza, quando vi sia parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 52

Le votazioni sono normalmente effettuate con voto palese per alzata di mano; sono effettuate a scrutinio segreto quando hanno per oggetto persone fisiche ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque Membri effettivi residenti.